

675. Discutibile la Nota del Ministero a seguito dell'annullamento dei nuovi modelli di PEI (Nota 2044/21)

 aipd.it/site/scheda-scuola/675-discutibile-la-nota-del-ministero-a-seguito-dellannullamento-dei-nuovi-modelli-di-pei-nota-2044-21/

Scheda pubblicata il **23/09/2021** e aggiornata il **23/09/2021**

A seguito della Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 che ha annullato i nuovi modelli di PEI previsti nel D.I. n° 182/20 e nei suoi allegati (se ne veda un commento nella scheda n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21 e Nota Min. 2044/21)), il Ministero ha diramato il 17 settembre la Nota prot. n° 2044 contenente “**Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 2021-2022**”.

E’ positivo che la Nota abbia voluto **immediatamente sottolineare**

“**l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica**” e l’**“assoluta preminenza del diritto allo studio**” per gli alunni con disabilità.

Specifica poi concretamente che:

“**Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017.**”

Stanno però ora pervenendo **moltissime domande e richieste di chiarimenti da parte di famiglie e di scuole** sulla parte conclusiva della frase sopra riportata:

“**prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.**”

OSSERVAZIONI

In molti stanno riflettendo in questi giorni sulle forti perplessità che la Nota Ministeriale suscita nella parte in cui asserisce che **non si potrà fare più nemmeno quello che si è sempre fatto prima** dell’emanazione del D.I. n° 182/20 annullato dal TAR Lazio, in particolare per due importanti aspetti:

1. la possibilità di prevedere una **riduzione di orario** di frequenza scolastica,
2. la possibilità di prevedere il **cosiddetto “esonero”** da una o più materie per svolgere attività alternative.

La sentenza del TAR infatti, tra le considerazioni di diritto che hanno portato all’annullamento dei nuovi PEI, parla al punto 7.2 anche di:

“- possibilità di **esonero generalizzato** degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate [...] – facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, **in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute** per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria.”

Tali motivazioni, per le quali peraltro non si rileva una normativa specifica di riferimento, sono state pedissequamente riportate dal Ministero nella sua **Nota** e hanno giustamente **allarmato diverse famiglie e Dirigenti Scolastici** che, come per gli anni passati, avevano invece già previsto queste misure per alcuni alunni con disabilità.

Infatti è noto a tutti che queste due possibilità erano già esistenti ben prima dell’emanazione del **D.I. n° 182/20** sui nuovi modelli di PEI e per questo bisogna evidenziare che **la sentenza del TAR Lazio** ne parla **erroneamente** come di **“innovativi istituti contemplati dal decreto impugnato”**.

L’annullamento del **D.I. n° 182/20** può annullare solo le reali novità presenti in quel decreto e riporta automaticamente in vigore la normativa precedente che era stata modificata o sostituita dal D.I., ma **non annulla queste possibilità** che invece, come diremo più avanti, **erano già previste e normate da molti anni**.

La **riduzione di orario di frequenza**, infatti, nell’ottica del principio di **personalizzazione** del percorso scolastico e di quello dell’**autonomia scolastica**, **si è sempre realizzata**, se concordata in sede di GLO e indicata nel PEI dei singoli alunni.

Pur convenendo che **le terapie riabilitative dovrebbero avvenire al di fuori dell’orario scolastico**, per non andare a ridurre la frequenza scolastica degli alunni, è pur vero che **non è concretamente possibile garantire le terapie a tutti gli alunni in orario extrascolastico** e pertanto non si può ora andare a precludere ad anno iniziato delle attività così essenziali per gli alunni che ne hanno bisogno.

Naturalmente le riduzioni di orario debbono essere **richieste dalle famiglie** solo se **strettamente necessarie** a soddisfare **reali e importanti necessità o bisogni dei propri figli**: incapacità di rimanere a scuola per tutte le ore di frequenza previste, altri impegni importanti per l’alunno (che non necessariamente devono essere terapie), ecc.

La riduzione di orario **non deve invece assecondare le illegittime richieste** che purtroppo **talune scuole fanno alle famiglie** per propria “comodità” o per loro “incapacità a gestire” l’alunno con disabilità per tutte le ore di frequenza previste per la sua classe, per esempio quando non vi è la “copertura” di tutte le ore con l’insegnante di sostegno o con l’assistente all’autonomia e la comunicazione.

Tali riduzioni di orario erano e restano illegittime, perché **il diritto alla frequenza scolastica non è in alcun modo vincolata alla presenza di una di queste due figure**. Purtroppo non è superfluo ricordare che **l’alunno con disabilità è un alunno della classe** al pari dei compagni e quindi anche **alunno di tutti i docenti della classe** che debbono ciascuno prendere in carico il suo percorso scolastico.

Se quindi la **riduzione di orario viene incontro a effettive esigenze dell'alunno** (nemmeno della famiglia!), allora è **corretto ed opportuno che possa essere prevista e formalizzata nel PEI**.

E infatti **questo si è sempre previsto e fatto**, anche molto prima del **D.I. n° 182/20** ora annullato.

In proposito ricordiamo che la **C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011** (già descritta nella scheda n° 313. **Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattia (Nota 7736/10 e CM 20/11)**), riprendendo ed esplicitando meglio l'art. 14, comma 7 del **DPR n° 122/2009**, ha chiarito in maniera inequivocabile (**da ormai più di 10 anni!**) la possibilità per le scuole di individuare **situazioni specifiche** per le quali le assenze di **tutti gli alunni**, con e senza disabilità, **non entrano nel computo per la validità dell'anno scolastico**.

E, tra quelle elencate come esemplificative, naturalmente rientrano anche le attività di *“terapia e/o cura programmate”*.

Ma la **C.M.** citata va oltre, esplicitando l'**autonomia delle singole scuole** ad individuare **ulteriori situazioni di assenza** che possano derogare al limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico.

L'unica condizione posta è che tali assenze non debbono pregiudicare la possibilità per i docenti ad avere sufficienti elementi di valutazione dell'alunno.

Non si comprende quindi come **la sentenza del TAR Lazio, che ha annullato solo il D.I. n° 182/20** ma **non queste precedenti norme**, possa in qualche modo restringere la possibilità di concordare riduzioni di orario, come invece l'ultima **Nota Ministeriale** afferma.

I **nuovi modelli di PEI** semplicemente prevedevano che la riduzione di orario dovesse essere **dettagliatamente motivata** e giustificata dal reale bisogno dell'alunno, proprio per **evitare quelle riduzioni illegittime** che venivano realizzate per “comodità” delle scuole o delle famiglie, riducendo però il diritto allo studio dell'alunno.

Ugualmente per quanto riguarda l'eventuale concordata **sostituzione di alcune materie con attività alternative** (impropriamente chiamata “esonero” nel **D.I. n° 182/20**), questa è una **possibilità già esistente ben prima del D.I. n° 182/20**.

Infatti l'art. 16 della **legge n° 104** è **dal lontano 1992** che prevede espressamente al comma 1 che nella valutazione degli alunni

*“è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, **anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.**”*

Lo stesso art. 16 al comma 2 stabilisce poi che nella scuola dell'obbligo (che all'epoca durava sino alla terza media) **la valutazione dell'alunno deve**

“valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.

Quindi, per l’autonomia scolastica regolata dal DPR n° 275/1999, il GLO può prevedere nel PEI degli obiettivi didattici **personalizzati**, anche **al di fuori del rigido rispetto delle indicazioni nazionali**. Già tali norme quindi legittimerebbero la sostituzione di alcune discipline con altre attività alternative.

Inoltre ci chiediamo: **l’O.M. n° 90 del 2001 è da ritenersi realmente abrogata?**

In realtà, infatti, è proprio l’art. 21, comma 4 del D.I. n° 182/20 che sanciva:

“Con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.”

Però ormai **tale previsione è annullata**, insieme a tutto il D.I. che la conteneva.

Anche questa storica ordinanza del 2001 prevede all’art. 11 e all’art. 15, rispettivamente per gli esami della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la **possibilità di valutare il percorso personalizzato** (per il I grado) e **differenziato** (per il II grado) degli alunni con disabilità, che quindi si possono anche discostare dai programmi ministeriali.

Tale previsione è stata in ogni modo **confermata** anche dal più recente D.Lgs. n° 62/2017 rispettivamente all’art. 11 e all’art. 20 per i due gradi di scuola secondaria.

Anche tutte queste norme naturalmente non sono state intaccate dall’annullamento del D.I. n° 182/20 e quindi restano in vigore.

Pertanto **nuovamente non si comprende** perché la recente Nota Ministeriale n° 2044/21 invece **afferma il contrario**, semplicemente riprendendo delle considerazioni contenute nella sentenza del TAR.

Si confida che il Ministero vorrà al più presto chiarire ulteriormente questi aspetti, esplicitando che **la sentenza del TAR Lazio ha effetti esclusivamente sull’annullamento di quanto previsto nel D.I. n° 182/20** e non sulle normative precedenti alla sua emanazione.

E non potrebbe essere altrimenti, essendo una sentenza solo abrogativa e **non potendo avere potere di modifica di norme non contemplate nel ricorso e non annullate dalla sentenza stessa**.

In attesa di questo chiarimento **i genitori**, che si vedranno probabilmente impossibilitati a concordare con la scuola un orario ridotto per tutto l’anno per specifiche esigenze del figlio (come potrebbe essere la partecipazione ad attività riabilitative, ma non solo), **dovranno utilizzare** la possibilità dell’**entrata posticipata** o dell’**uscita anticipata giornaliera** del figlio, invocando anche le deroghe previste nella citata C.M. n° 20/11 per la validità dell’anno scolastico.

Vedi anche le schede:

n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21 e Nota Min. 2044/21)

n° 313. Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattia (Nota 7736/10 e CM 20/11)

n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI (OM 90/01)

n° 220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola del primo ciclo (OM 90/01)

n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull'inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19)

n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono due interessanti **articoli di Raffaele Iosa** (ex ispettore scolastico):

1. **Nuovo PEI annullato, azzecagarbugli e scuole in difficoltà**
2. **Il tempo della scuola, il tempo della disabilità**

Salvatore Nocera

Nicola Tagliani

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: scuola@aipd.it

Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707

Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza)** –
06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
